

Osservazioni e modifiche alla Bozza di Calendario Venatorio 2021/2022 predisposta a seguito ricezione parere ISPRA del 23/6/2021 a cura di:

L.C.S. - Liberi Cacciatori Siciliani, A.N.C.A. Associazione Nazionale Cacciatori e Italcaccia Sicilia

Allegato "A"

PROPOSTA DI CALENDARIO VENATORIO 2021/2022

ART. 1 – Luoghi di caccia

Il cacciatore residente in Sicilia è autorizzato ad esercitare l'attività venatoria nell'ambito territoriale di caccia di residenza e negli ambiti territoriali nei quali è stato ammesso a seguito di specifica richiesta presentata alla Ripartizione Faunistico Venatoria competente per territorio. Il cacciatore regionale, inoltre può esercitare la caccia alla sola selvaggina migratoria in un massimo di n. 4 AA.TT.CC. della Regione, a sua scelta, con esclusione degli A.T.C. ME3 (Isole Eolie), PA3 (Ustica), TP3 (Isole Egadi), TP4 (Pantelleria) e AG3 (Isole Pelagie), previo regolare versamento di € 5,16 per ogni ATC.

La settimana venatoria ha inizio il lunedì e si conclude la domenica. Il cacciatore, ha la possibilità di scegliere n. 3 giornate di caccia settimanali, escludendo il martedì ed il venerdì, nei quali l'esercizio dell'attività venatoria è, in ogni caso, vietato. In nessun caso il cacciatore può superare il numero complessivo di tre giornate di caccia per settimana. L'attività venatoria deve essere praticata esclusivamente nelle forme previste della L.R. n. 33/97 e successive modifiche ed integrazioni, mediante l'impiego dei mezzi consentiti dall'art. 13 della L. 11/02/1992 n. 157.

ART. 2 – Documenti

Il cacciatore per l'esercizio dell'attività venatoria deve essere munito di:

- 1) Libretto personale di porto di fucile e di licenza di caccia in corso di validità;
- 2) Attestazione del versamento della tassa di concessione governativa relativa al libretto di porto di fucile e di licenza di caccia;
- 3) Attestazione del versamento addizionale di € 5,16 ai sensi dell'art. 24 della L. 157/92;
- 4) Attestazione del versamento della tassa di concessione governativa regionale (art. 30 L.R. 1 settembre 1997 n. 33);
- 5) Attestazione del versamento della tassa di concessione governativa regionale (art. 13 L.R. n. 7 del 2001) per ogni ambito territoriale di caccia in cui il cacciatore è stato eventualmente ammesso oltre quello di residenza;
- 6) Attestazione del versamento per ogni ambito territoriale di caccia eventualmente prescelto per esercitare la caccia alla sola fauna migratoria;
- 7) Polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi;
- 8) Polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi nonché polizza assicurativa per infortuni correlata alla caccia, con i massimali previsti dall'art. 7 e 8 della L.R. n. 33/97

e succ. mod. e int.; si rappresenta a tal riguardo che, ai sensi dell'art. 33 comma 1 della L. R. 1/2008, il pagamento del premio assicurativo deve essere eseguito su polizze prepagate autorizzate dalle agenzie assicurative che garantiscano il versamento del premio effettuato, oppure prepagato tramite banca, ufficio postale o rete telematica sui moduli predisposti dalle agenzie assicurative;

- 9) Tesserino venatorio rilasciato dalla regione Siciliana per il tramite del Comune di residenza. I versamenti relativi ai punti 2) e 3) possono essere effettuati in un unico bollettino; i versamenti relativi ai punti 4), 5), 6) possono essere effettuati in unico bollettino. Ogni cacciatore deve annotare in modo indelebile, negli appositi spazi del tesserino, il giorno e l'ambito territoriale di caccia (ATC) scelto all'inizio dell'attività venatoria giornaliera; qualora nella stessa giornata esercita l'attività venatoria in più di uno ambito territoriale di caccia (ATC), al fine di avere dati omogenei sui capi abbattuti per ATC, deve compilare una pagina del tesserino per ogni ATC prima di iniziare l'attività venatoria.

Il cacciatore deve registrare sul tesserino venatorio tutti i capi abbattuti. I capi di selvaggina Stanziale e migratoria dovranno essere registrati subito dopo l'abbattimento.

Il cacciatore non residente in Sicilia autorizzato ad esercitare l'attività venatoria in un ambito territoriale di caccia in cui è stato ammesso, utilizza il tesserino venatorio rilasciato dalla regione o dalla provincia di residenza. La validità del tesserino rilasciato dalle altre regioni, ai fini dell'esercizio dell'attività venatoria nella Regione Siciliana, è subordinata al rispetto della vigente legislazione e del presente calendario venatorio ed in particolare al numero delle giornate settimanalmente consentite, cumulabili, ai fini del conteggio, con le giornate di caccia fruite in altre regioni.

ART. 3 - Orari

La caccia è consentita da un'ora prima del sorgere del sole fino al tramonto.

Esclusivamente per la caccia alla beccaccia l'esercizio venatorio è consentito da un'ora dopo Del sorgere del sole fino ad un'ora prima del tramonto.

Le Ripartizioni Faunistico Venatorie provvederanno alla divulgazione degli orari ufficiali nel territorio di propria competenza.

ART. 4 – Calendario (Specie e periodi di prelievo venatorio)

Negli ambiti territoriali di caccia, l'attività venatoria è consentita nei giorni di lunedì, mercoledì, giovedì, sabato e domenica, ad esclusione del martedì e del venerdì, nei quali l'esercizio dell'attività venatoria è in ogni caso vietato e, comunque, per non più di 3 giornate settimanali a scelta del cacciatore, per i seguenti periodi e per le specie sotto elencate.

Si premette che:

- il prelievo venatorio del **Coniglio selvatico (*Oryctolagus cuniculus*)** sarà consentito **(omissis)** ma la sua regolamentazione avverrà con provvedimento successivo, sulla base dell'analisi dei dati raccolti durante il progetto di monitoraggio le cui attività sono già state avviate. Così come l'eventuale uso del furetto in quelle zone ove sarà ritenuto ammissibile. Tutto ciò poiché la conservazione di questa specie, tra quelle di maggiore e tradizionale

interesse venatorio, deve essere correlata con una gestione sostenibile del prelievo, applicando di fatto la cosiddetta “caccia programmata” in linea con i dettami della Legge n. 157/92.

Per quanto concerne i territori delle isole minori, dove l'attività venatoria del Coniglio selvatico è consentita dall'attuale normativa vigente e dalle indicazioni dell'attuale Piano Regionale Faunistico Venatorio, non avendo il Coniglio selvatico alcuna valenza ecologica, anzi in taluni contesti e in taluni periodi la sua presenza può risultare indesiderata, il percorso gestionale, al netto di quello legato ad un prelievo venatorio numericamente sostenibile, non prevede particolari limitazioni o mirati interventi gestionali per questa specie. Si ricorda che il Coniglio selvatico è una specie non nativa e considerata paraautoctona.

-il prelievo venatorio della Totorà (*Streptotelia Turtur*) nella sola forma dell'appostamento Temporaneo, alla luce di quanto comunicato dal MITE il 26.06.2021 con nota Prot. 6917, sarà oggetto di un provvedimento successivo da emanarsi comunque entro la seconda decade di Agosto. Ciò al fine di predisporre una proposta, in linea con quanto prevede il Piano di gestione nazionale della tortora selvatica che, analogamente ad altri piani di gestione già redatti, presume sostanzialmente tre azioni principali: miglioramento ambientale che possa favorire la sosta e la riproduzione della specie; limitazione degli abbattimenti con eventuale riduzione degli stessi stabilendo carnieri meno rilevanti e controllo sul rispetto delle norme.

Dette azioni, già poste in essere negli ultimi anni dalla Regione Siciliana, per la stagione 2021/22 e nelle more dell'approvazione del “Piano di Gestione Nazionale della Tortora Selvatica”, possono comunque consentire, sempre in via prudenziale, il prelievo soltanto di tre giornate con un carniere massimo giornaliero per ogni cacciatore di 5 capi ed un carniere massimo stagionale per ogni cacciatore di 15 capi.

PREAPERTURA

a) **i giorni 01, 04, 05, 11 e 12 settembre 2021 nella sola forma dell'appostamento temporaneo**

uccelli: Colombaccio (*Columba palumbus*), Gazza (*Pica Pica*), Ghiandaia (*Garrulus glandarius*);

Con riferimento al Colombaccio esistono specifiche condizioni biologiche che consentono di anticipare al primo settembre l'apertura della caccia a questa specie. Si osserva infatti come la stessa sia classificata “Leastconcern” dall'International Union for Conservation of Nature, ovvero categoria di specie a più basso rischio, a cui appartengono le specie abbondanti e diffuse ed è valutata in incremento forte, cioè un incremento significativamente superiore al 5% annuo; come popolazione nidificante in Italia da uno studio recente (Rete Rurale Nazionale & LIPU, 2013, Uccelli comuni in Italia. Aggiornamento degli andamenti popolazione al 2013) viene registrata una variazione percentuale dal 2000 al 2012 del 352% ed una variazione media annuale del 13,6%; a livello globale la specie non è ritenuta minacciata (IUCN, 2011); le Linee guida per la stesura dei calendari venatori redatte da ISPRA riportano che la specie è considerata in buono stato di conservazione (non SPEC); la popolazione nidificante in Sicilia viene considerata sedentaria; l'areale siciliano di questa popolazione ha avuto, nell'arco di un trentennio, una notevole espansione; la specie in Sicilia ha colonizzato addirittura i giardini ed i viali alberati

non solo dei borghi rurali ma anche dei centri urbani delle città; alla popolazione sedentaria si aggiungono, nel periodo autunnale i contingenti migratori e/o svernanti provenienti dai Paesi dell'Europa centro-orientale; a latitudini meridionali come in Sicilia, il picco del transito autunnale è più tardivo ed un'anticipazione del periodo di prelievo venatorio incide esclusivamente sulla popolazione locale, ritenuta in uno stato di conservazione ottimale. Anche l'ISPRA, negli ultimi pareri forniti sulle proposte di calendario venatorio della Regione Sicilia per le stagioni 2019-2020, 2020-2021 e 2021-2022, ha evidenziato la possibilità di prevedere nel mese di settembre l'apertura anticipata della caccia per alcune giornate fisse nella forma dello appostamento.

b) Tortora (*Streptotelia turtur*) Vedi art. 4

c) Coniglio selvatico (*Oryctolagus cuniculus*) Vedi art. 4

Apertura generale

Nella Regione Sicilia si ritiene compatibile l'apertura della caccia al 19 settembre (terza domenica di settembre), come previsto dalla L. 157/92 e dalla L.R. 33/97 ed in armonia con la Direttiva 147/2009 CE e compatibile con il periodo di fine della riproduzione e dipendenza definito dal documento KeyConcepts (2° decade di settembre) anche per altre specie non oggetto di prelievo venatorio e che potrebbero essere disturbate dallo svolgimento dell'attività venatoria.

Le modifiche ed integrazioni apportate alla Legge 157/92 dalla Legge 4/6/2010 n. 96 "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità Europee – Legge comunitaria 2009" non hanno disposto, per quanto attiene le specie di caccia e i periodi di attività venatoria, una modifica diretta al comma 1 dell'art. 18 che stabilisce i termini (terza domenica di settembre – 31 gennaio) entro i quali è possibile esercitare l'attività venatoria, associando a quattro gruppi di specie cacciabili i rispettivi periodi di caccia e, al comma 2, attribuisce alle Regioni il potere di modificare i suddetti periodi attraverso l'anticipazione o la posticipazione rispettivamente dell'apertura e della chiusura della stagione venatoria, fermo restando che "... i termini devono essere comunque contenuti tra il 1° settembre ed il 31 gennaio dell'anno nel rispetto dell'arco temporale massimo indicato..." per le singole specie. I predetti periodi di caccia, anche dopo l'espresso recepimento della direttiva 2009/147/CE, per effetto delle modifiche introdotte all'art. 18 della Legge 157/1992 dall'art. 42 della Legge 96/2010 non sono stati modificati dal legislatore statale in quanto evidentemente ritenuti conformi alle previsioni della stessa direttiva 2009/147/CE così come sancito dall'art. 1 comma 4 della legge 157/1992. E gli stessi periodi di caccia non sono stati modificati dal legislatore statale neanche dopo il ricevimento della richiesta di informazioni supplementari inviata dalla Commissione Europea in merito al caso EU Pilot 6955/14/ENVI, con la quale veniva richiesto l'adeguamento della legislazione nazionale al documento dei Key Concepts mediante emendamento dell'art. 18 della Legge 157/1992, confortando l'ipotesi di già adeguato recepimento delle Direttive in parola.

La Regione inoltre può disporre con il calendario venatorio, sulla scorta di congrue motivazioni tecnico- scientifiche che tengano conto delle specificità ambientali che ne caratterizzano il territorio, fissando periodi di caccia che, nel rispetto del periodo massimo previsto per la stagione venatoria, dell'arco temporale massimo previsto per le singole specie di fauna selvatica cacciabili e degli altri principi stabiliti dalla legge 157/92 (e quindi come tali conformi LL direttiva 2009/147/CE), si discostino anche da quelli suggeriti dall'ISPRA o da altri istituti di ricerca nazionali e internazionali.

Si ritiene pertanto che non esistano argomentazioni riferibili alla realtà siciliana che possano avallare quanto sostenuto da ISPRA circa l'esistenza di specie protette che potrebbero subire un disturbo dall'attività venatoria esercitata fra il 19 settembre ed il 2 ottobre né la presunta possibilità di confusione con dette specie. Allo stesso modo l'attività di vigilanza non subirebbe differenze sensibili ritardando di alcuni giorni l'apertura generale della caccia.

Si precisa inoltre che la Regione Sicilia ha istituito nel corso degli anni numerose aree protette, parchi, oasi di protezione, riserve naturali statali, riserve regionali, fondi chiusi, in cui vige il totale divieto di caccia. La Regione Sicilia, attraverso il vigente Piano Faunistico Venatorio ha inoltre previsto, unica regione in Italia, il divieto di caccia nei Siti Natura 2000, SIC-ZSC e ZPS, tranne pochi casi in cui la caccia è consentita dal mese di ottobre. La molteplicità delle aree protette e la totalità delle zone umide di pregio a diverso titolo totalmente precluse all'attività venatoria, consente quindi, a della Regione Sicilia una elevata tutela del territorio dove le specie selvatiche cacciabili e protette non subiscono alcun disturbo dall'attività venatoria.

Si ritiene quindi di non dover aderire rigorosamente alla posizione espressa dall'ISPRA in quanto per la realtà della Regione Sicilia non risulta dimostrata da studi scientifici l'inadeguatezza degli archi temporali definiti dall'art. 18 della Legge 157/92.

L'art. 7 comma 2 della Legge 157/92 ha previsto, infatti, che l'ISPRA debba dotarsi di una efficace organizzazione su base territoriale costituendo apposite Unità Operative Tecniche Consultive, che di contro, non sono mai state istituite con la conseguenza che l'Istituto non appare in grado di supportare adeguatamente le singole regioni nell'emanazione del calendario venatori regionali.

A riprova di ciò deve evidenziarsi come il parere reso dall'ISPRA prot. 33198 del 22/6/2021 sia quasi totalmente privo di specifici riferimenti alla realtà territoriale, ambientale e climatica della Regione Sicilia, risulti pressoché identico per tutte le altre Regioni italiane e sia sostanzialmente una ripetizione dei pareri espressi negli anni precedenti.

Si ritiene pertanto di poter emanare il presente Calendario Venatorio 2021-2022 come di seguito articolato e motivato sotto il profilo sia normativo che tecnico-scientifico:

a) Coniglio selvatico (*Oryctolagus cuniculus*) Vedi art. 4

b) dal 19 settembre 2021 al 13 gennaio 2022 incluso

uccelli: Colombaccio (*Columba palumbus*)

c) dal 20 settembre 2021 al 31 ottobre 2021 incluso

uccelli: Quaglia (*Coturnix coturnix*)

Con riferimento alla Quaglia deve rilevarsi come il documento ORNIS *KeyConcepts*, ufficialmente adottato dall'Unione Europea, stabilisca che la stagione riproduttiva della specie termini nella seconda decade di settembre. La Guida Interpretativa della Direttiva 147/2009/CE stabilisce, ai paragrafi 2.7.2 e 2.7.9 che nella predisposizione delle stagioni venatorie da parte degli Stati Membri è ammissibile utilizzare una decade di sovrapposizione fra la fine del periodo riproduttivo e l'inizio della stagione venatoria, ovvero come sia possibile aprire la caccia nella stessa decade in cui termina la stagione riproduttiva in quanto la sovrapposizione risulta potenziale o teorica.

I più recenti dati disponibili della European Red List of Birds, 2015, documento ufficiale della Commissione Europea, classificano la Quaglia "Leastconcern" (Minima preoccupazione) cioè la categoria delle specie comuni e non a rischio. Questo dato dimostra che la specie non è in condizione sfavorevole diversamente da quanto affermato negli ultimi pareri espressi che cita la classificazione SPEC, che non ha carattere ufficiale. La situazione demografica della maggior parte dei paesi da cui originano le popolazioni migratrici che interessano in particolare la Sicilia è valutata favorevole (cfr. Red List – Bird Life International - *Coturnix coturnix* (Common Quail) European Red List of Birds 2015).

Anche la situazione della popolazione nidificante in Italia è di moderato incremento dai dati più Recenti aggiornati al 2014 (Progetto MITO2000: Rete Rurale Nazionale – LIPU (2014). Uccelli c Comuni in Italia Aggiornamento degli andamenti di popolazione e del Farmlandbird Index 2000-2015). Ciò significa che in anni in cui la caccia è stata svolta anche nella seconda decade di Settembre e sempre protratta al 31 dicembre non vi è stata un'influenza negativa sulla popolazione italiana della specie.

Pertanto la suddetta data del 20 settembre risulta essere in linea oltre che con la legislazione nazionale e regionale anche con i documenti redatti dall'Unione Europea e compatibile con il periodo di fine della riproduzione e dipendenza definito dal documento "Key Concepts" (2° decade di settembre) anche per altre specie non oggetto di attività venatoria e che potrebbero essere disturbati dallo svolgimento di attività venatoria su questa specie.

Deve notarsi inoltre come dai pareri espressi dall'ISPRA negli ultimi anni non si evincano specifiche motivazioni tecnico-scientifiche a supporto della richiesta di posticipo della data di apertura alla specie al 1° ottobre.

La data di chiusura è stata quindi prudenzialmente fissata al 31 ottobre in quanto assolutamente compatibile con il periodo di migrazione prenuziale come individuato dal documento "KeyConcepts" e con quanto previsto dalla stessa Guida ISPRA dove si raccomanda, a fini prudenziali l'adozione di un carniere giornaliero e stagionale rispettivamente di 5 e 25 capi, da tempo recepito dalla Regione Sicilia.

In ultimo si evidenzia che la scelta di introdurre le limitazioni al prelievo della Quaglia dal 20 Settembre al 30 settembre, consentendo l'esercizio dell'attività venatoria nei terreni a colture erbacee dopo il taglio o la mietitura con l'utilizzo massimo di due cani da ferma a cacciatore costituisce una ulteriore misura prudenziale a salvaguardia della specie.

d) dal 19 settembre 2021 al 30 dicembre 2021 incluso

uccelli: Merlo (*Turdus merula*)

e) dal 19 settembre 2021 al 13 gennaio 2022 incluso

uccelli: Gazza (*Pica Pica*), Ghiandaia (*Garrulus glandarius*)

f) dal 02 ottobre 2021 al 31 gennaio 2022 incluso

mammiferi: Volpe (*Vulpes vulpes*)

g) dal 01 novembre 2021 al 31 gennaio 2022 incluso

mammiferi: Cinghiale (*Sus scrofa*) e sue diverse forme fenotipiche

h) dal 02 ottobre 2021 al 30 dicembre 2021 incluso

uccelli: Allodola (*Alauda arvensis*)

Nella Regione Siciliana per questa specie si è proceduto, attraverso diverse azioni finalizzate, alla Sua conservazione. Con nota prot. 39642 del 28/5/2021 sono state inviate al MITE ed a ISPRA le Informazioni sullo stato di applicazione del Piano di Gestione dell'Allodola, in particolare:

-In linea con quanto previsto nel Piano di Gestione nazionale della specie, negli ultimi Calendari Venatori della Regione Siciliana (Stagioni venatorie 2019-2020 e 2020-2021) il limite massimo Stagionale di prelievo è stato ridotto, per singolo cacciatore, da 50 a 40 capi e ciò si prevede anche Per la stagione venatoria 2021-2022;

-Nella Regione Siciliana attraverso l'attivazione delle azioni delle Misure agro-ambientali (Misura 10) del PSR Sicilia 2014-2020, l'obiettivo 1 del Piani nazionale di Gestione della Allodola, e più precisamente il miglioramento dell'habitat della specie negli agro-ecosistemi, per ridurre i fattori limitanti e le minacce per le popolazioni nidificanti, migratrici e svernanti per l'Allodola è stato perseguito facendo riferimento al valore degli indicatori per azione attivata.

i) dal 02 ottobre 2021 al 20 gennaio 2022 incluso

uccelli: Cesena (*Turdus pilaris*), Tordo bottaccio (*Turdus philomelos*), Tordo sassello (*Turdus iliacus*)

l) dal 02 ottobre 2021 al 31 gennaio 2022 incluso

uccelli: Alzavola (*Anas crecca*), Beccaccino (*Gallinago gallinago*), Canapiglia (*Mareca strepera*), Codone (*Anas acuta*), Fischione (*Mareca penelope*), Folaga (*Fulica atra*), Gallinella d'acqua (*Gallinula chloropus*), Germano Reale (*Anas platyrhynchos*), Mestolone (*Spatula clypeata*), Porciglione (*Rallus aquaticus*).

La Legge statale 157/92 stabilisce all'art. 18 che tutti gli uccelli acquatici sono cacciabili dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio.

La chiusura al 31 gennaio è in piena armonia con i principi della Direttiva Uccelli poiché tutte le specie cominciano la migrazione pre-nuziale dopo tale data ad eccezione di cinque: alzavola, codone, canapiglia e folaga, che cominciano la migrazione nella terza decade ed il germano reale che la inizia nella prima decade di gennaio. Per l'alzavola, codone, canapiglia e folaga si applica la decade di sovrapposizione prevista dalla Guida alla Disciplina della Caccia UE ai paragrafi 2.7.2 e 2.7.9 e considerata esplicitamente da ISPRA quale facoltà delle regioni, mentre per il germano reale si applica quanto stabilito dalla Guida alla Disciplina della Caccia UE ai paragrafi 2.7.5, 2.7.6, 2.7.12, 3.4.31, 3.4.32, 3.4.33, 3.4.34. In questi paragrafi è esaminata la particolare situazione del germano reale le cui popolazioni europee sono spesso caratterizzate da periodi riproduttivi particolarmente lunghi, per cui la Guida stessa ammette la sovrapposizione di più decadi, esistente in molti stati UE. Tale posizione è motivata dal fatto che è preferibile uniformare la chiusura di tutte le specie di anatidi portando quella del germano in avanti, riducendo così la pressione su specie meno abbondanti del germano stesso.

In particolare per l'alzavola si fa presente che uno studio recente (Giunchi et al., 2018), condotto con la telemetria satellitare e pubblicato su una rivista scientifica di alto valore ornitologico a livello mondiale, ha stabilito che la migrazione pre-nuziale della specie in Italia comincia nella prima decade di febbraio.

Nella Regione Sicilia inoltre la totalità delle zone umide di pregio è, a diverso titolo, preclusa all'attività venatoria assicurando centinaia di ettari di territorio utile alla sosta e alimentazione a tutte le specie di uccelli acquatici i cui dati dei censimenti invernali in Italia dimostrano stabilità o aumento della maggior parte delle specie cacciabili (Zenatello et al., 2014), dimostrando così che il regime di caccia fino al 31 gennaio (attuato nel periodo coincidente con i dati citati) è compatibile con la condizione favorevole delle diverse specie.

In altre parole il disturbo paventato dall'ISPRA non è confermato né supportato da dati oggettivi.

Limitatamente agli ATC: **RG2** e **SR2** il prelievo delle suddette specie è posticipato al 01 Novembre 2021 e protratto fino al 20 Gennaio 2022, ed è vietato per tutta la stagione il prelievo Della specie Alzavola (*Anas crecca*) al fine di tutelare la popolazione di Anatra Marmorizzata. In merito all'ATC **TP2**, già oggetto di limitazione negli anni precedenti, non si ritiene opportuno

imporre delle ulteriori limitazioni in quanto, come si evince dai dati dei censimenti di acquatici invernali trasmessi annualmente dai monitoratori ISPRA non risultano da più di 13 anni avvistamenti di Anatra Marmorizzata, e anche quelli avvenuti prima del 2008 si riferiscono a soggetti di transito in migrazione primaverile.

" Omissis"

m) dal 02 ottobre 2021 al 31 gennaio 2022 incluso

uccelli: Beccaccia (*Scolopax rusticola*)

Con riferimento alla Beccaccia ISPRA da ormai molti anni richiede la chiusura della caccia al 31 dicembre o in subordine al 10 gennaio senza peraltro fornire motivazioni tecnico-scientifiche aggiornate e direttamente riferibile alla realtà siciliana che supportino tale richiesta. I provvedimenti della A.G. nel corso di questi ultimi anni a partire dal 2018 hanno individuato differenti date di chiusura alla specie.

La Regione Siciliana ritiene possibile discostarsi da questi suggerimenti sulla base di informazioni tecniche frutto della più recente analisi della letteratura scientifica nazionale ed internazionale e dei dati elaborati dagli uffici con specifico riferimento alla realtà regionale.

La data di chiusura della predetta specie scaturisce pertanto da alcuni studi e progetti di ricerca:

-studio sulla migrazione della beccaccia, eseguito con la tecnologia della telemetria satellitare presentato al Congresso Internazionale del gruppo di lavoro su Beccaccia e Beccaccini di Wetlands International "Migration and movements of Eurasian Woodcock – Scolopax rusticola..." con la quale viene dimostrato che la migrazione pre-nuziale della specie in Italia si verifica a partire dalla terza decade di febbraio;

-pubblicazione scientifica di A. Tedeschi, M. Sorrenti & altri – "Interindividual variation and consistency of migratory behavior in the Eurasian Woodcock" che riassume i dati dello studio con la telemetria satellitare aggiornati al 2018 sulle beccacce svernanti in Italia riconferma che non si verificano partenze per la migrazione pre-nuziale prima della fine di febbraio;

-progetto di monitoraggio della specie attuato dalla Regione Siciliana e avviato durante il periodo di svernamento e di migrazione pre-nuziale, con dati riscontrati con quelli dei capi abbattuti. Per tale attività di monitoraggio, si è pertanto ritenuto operare in adesione al progetto proposto dalla Federazione Associazioni Nazionali Beccacciai Palearctico Occidentale (FANBPO) al fine di uniformare la raccolta dei dati in ambito regionale a quella effettuata nelle altre Regioni italiane che hanno aderito o aderiranno al Progetto. L'attività di monitoraggio è stata avviata nella stagione venatoria 2018-2019 ed è proseguita nel 2019-2020 e nel 2020-2021 basandosi sull'indagine demografica del prelievo (classi d'età, peso e decadi di prelievo) a caccia aperta e sull'indagine dell'abbondanza (calcolo dell'Indice Cinegenetico di Abbondanza – ICA) sia durante il periodo venatorio sia a caccia chiusa su aree vocate per lo svernamento della specie.

Dall'elaborazione dei dati provenienti dal monitoraggio realizzato nelle due fasi (a caccia aperta e a caccia chiusa), raccolti attraverso l'applicazione BECCAPP utilizzata dai cacciatori di tutta Italia aderenti al progetto attraverso lo studio Ali d'Italia (caratterizzazione dello stato della popolazione dall'analisi delle ali delle beccacce prelevate) è risultato che la specie risulta in buono stato di salute e che il periodo di migrazione pre-nuziale ha inizio dalla prima decade di febbraio e si esaurisce alla fine del mese di marzo, con un picco nella terza decade di febbraio che si è evidenziato in entrambe le annate di studio.

Tali risultati permettono, pertanto, di affermare che la data di chiusura della caccia alla Beccaccia in Sicilia può essere estesa al 31 gennaio 2022, con la precauzione di PMA (Prelievo Massimo Autorizzato) specifico del mese di 1 beccaccia giornaliera e prelievo massimo di numero 6 capi nel mese di gennaio.

Al fine di contrastare la caccia da appostamento a questa specie, già vietata per legge, l'esercizio Venatorio è consentito da un'ora dopo del sorgere del sole fino ad un'ora prima del tramonto. Si evidenzia infine che nella Regione Siciliana la posta alla Beccaccia è punita con una sanzione Amministrativa di € 416,00= ed il ritiro del tesserino venatorio fino all'intera stagione venatoria. Conformemente a quanto suggerito dal *Piano di gestione* europeo della Beccaccia, la caccia a questa specie dovrà essere sospesa attraverso apposito provvedimento qualora si dovessero verificare eventi climatici sfavorevoli alla sua salvaguardia quali:

- bruschi cali di temperature minime ($<10^{\circ}\text{C}$ in 24 ore);
- verificarsi di un'ondata di gelo di durata stimabile in 6-7 giorni o più;
- verificarsi di forti nevicate e coperture nevose protratte nel tempo.

La sospensione della caccia alla Beccaccia avverrà all'occorrenza di una sola delle condizioni su enunciate.

n) dal 24 ottobre 2021 al 29 novembre 2021 incluso

mammiferi: Lepre Italica (*Lepus cornicanus*)

Prelevabile solo ed unicamente nelle aree oggetto di interventi di gestione attiva secondo le previsioni proposte nel Progetto triennale "*Verso il prelievo venatorio sostenibile della Lepre italica (Lepus cornicanus) in Sicilia: buone pratiche e azioni di monitoraggio*" da parte delle Ripartizioni Faunistico Venatorie che potranno avvalersi di cacciatori formati e abilitati nell'Ambito del medesimo Progetto e approvate dall'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, condizionati dall'esistenza e consistenza, in ciascun distretto individuato all'interno -----

degli **Ambiti territoriali di Caccia AG1, AG2, ME1, ME2, CT1, CT2, SR1, SR2**, di densità comunque in grado di garantire la sostenibilità del prelievo stesso, specificando la metodologia impiegata per la quantificazione della popolazione presente, la quota di prelievo stabilita e le modalità individuate per la verifica del raggiungimento di detta quota.

ART.5 - Prescrizioni inerenti la caccia alla volpe

Il prelievo venatorio della Volpe (*Vulpes vulpes*) dal 02 ottobre al 30 dicembre 2021 è consentito sia in forma libera (da uno a tre cacciatori) che in forma collettiva con squadre formate da più cacciatori con l'ausilio dei cani. La caccia in forma collettiva è consentita con l'ausilio dei soli cani da seguita e da tana ed è regolamentata con provvedimento da emanare da parte delle Ripartizioni Faunistico Venatorie entro il 15 settembre 2021.

Dal 1° al 31 gennaio 2022 la caccia alla Volpe in forma libera, al fine di evitare disturbo alle altre specie, è consentita esclusivamente da appostamento temporaneo e senza l'ausilio di cani.

Dal 1° al 31 gennaio 2022 la caccia alla Volpe in forma collettiva con l'ausilio dei soli cani da seguita e da tana è consentita a seguito di autorizzazione rilasciata dalla Ripartizione Faunistico Venatoria competente per territorio in aree circoscritte e comunque in zone in cui non si arreca disturbo ad altre specie ed in special modo alla Coturnice (*Alectoris graeca whitakeri*) ed alla Lepre italiana (*Lepus corsicanus*).

I regolamenti per la caccia alla Volpe in forma collettiva sono predisposti dalle Ripartizioni Faunistico Venatorie nel rispetto delle linee generali di seguito riportate:

- 1) le singole squadre per la caccia alla volpe sono formate da un minimo di sei fino ad un massimo di trentacinque cacciatori, fra i quali devono essere previsti:
 - a) il capo squadra che iscrive la squadra presso la Ripartizione Faunistico Venatoria competente per territorio, organizza e dirige la squadra, controlla il numero e l'elenco dei partecipanti, controlla l'apposizione dei cartelli segnalatori nella zona individuata per la caccia, assegna le poste prima dell'inizio della caccia, controlla il numero dei capi abbattuti;
 - b) i cacciatori in squadra che non devono abbandonare la posta assegnatagli dal caposquadra fino al segnale di fine battuta;
 - c) i conduttori dei cani che sono autorizzati al recupero dei capi feriti;
- 2) la caccia in squadra può avere inizio previa delimitazione della zona individuata con cartelli apposti un'ora prima dell'alba; l'inizio ed il termine della caccia deve essere segnalato da apposito avviso acustico udibile in tutta la zona interessata;

- 3) tutti i cacciatori partecipanti alla caccia devono indossare un gilet di colore arancione che li renda facilmente visibili sul territorio al fine di aumentare la sicurezza, portare ben visibile il distintivo della squadra e raggiungere le poste con l'arma scarica;
- 4) i conduttori dei cani possono caricare l'arma solo al momento in cui la muta viene sciolta, tutte le armi devono essere scaricate al segnale di fine della caccia.

ART. 6- Prescrizioni inerenti la caccia al cinghiale

La caccia al Cinghiale (*Sus scrofa*) può essere esercitata dal 01 novembre 2021 al 31 gennaio 2022 nelle seguenti forme:

- dal 01 Novembre al 30 Dicembre 2021 può essere esercitata sia in forma libera che collettiva con l'ausilio di cani da seguita e da cerca;

- dal 01 al 31 Gennaio 2022 in forma collettiva, quest'ultima con la formazione di squadre iscritte presso la Ripartizione Faunistico Venatoria competente per territorio e con l'ausilio di cani da seguita;

- dal 01 al 31 gennaio la caccia al cinghiale in forma libera è consentita solo da appostamento temporaneo, ed esclusivamente nei giorni di lunedì, mercoledì, giovedì e sabato senza l'ausilio dei cani.

La caccia collettiva con l'ausilio dei cani, è esercitabile solo a seguito di autorizzazione rilasciata dalla Ripartizione Faunistico Venatoria competente per territorio. Al fine di contrastare la massiva presenza del predetto selvatico nei giorni di lunedì, mercoledì, giovedì e sabato per due battute la settimana, sempre nel rispetto del limite di tre giornate di caccia a settimana per ogni singolo cacciatore.

1 La caccia al Cinghiale in forma collettiva a squadre, è regolamentata con provvedimento da emanarsi entro il 1° ottobre 2021 da parte delle Ripartizioni faunistiche venatorie, nel rispetto dei seguenti indirizzi:

- 1) in tutti gli ambiti territoriali di caccia della Sicilia, al fine di contrastare la massiva presenza dell'ungulato e i danni che esso comporta al settore agricolo, possono essere autorizzate fino a dieci squadre per giornata di caccia.
- 2) le singole squadre per la caccia al cinghiale sono formate da un minimo di sei fino ad un massimo di trentacinque cacciatori, fra i quali devono essere previsti:

- a) il caposquadra, il quale iscrive la squadra presso la Ripartizione Faunistico Venatoria, organizza e dirige la caccia, controlla il numero e l'elenco dei partecipanti, controlla l'apposizione dei cartelli segnalatori nella zona individuata per effettuare la caccia, controlla ed assegna le poste prima della caccia, controlla il numero dei capi abbattuti;
 - b) i cacciatori in squadra che non devono abbandonare la posta assegnatagli dal caposquadra fino al segnale di fine caccia
 - c) i conduttori dei cani che sono autorizzati al recupero dei capi feriti;
- 3) la caccia in forma collettiva può avere inizio previa delimitazione della zona individuata con cartelli apposti un'ora prima dell'alba; l'inizio ed il termine della caccia deve essere segnalato da apposito avviso acustico udibile in tutta la zona interessata;
 - 4) tutti i cacciatori partecipanti alla caccia devono indossare un gilet di colore arancione che li renda facilmente visibili sul territorio al fine di aumentare la sicurezza, portare ben visibile il distintivo della squadra e raggiungere le poste con l'arma scarica;
 - 5) i conduttori dei cani possono caricare l'arma solo al momento in cui la muta viene sciolta, tutte le armi devono essere scaricate al segnale di fine caccia.

ART. 7- Prescrizioni inerenti gli ambiti territoriali di caccia prescelti per l'esercizio dell'attività venatoria limitatamente alla fauna selvatica

Il prelievo venatorio alla selvaggina migratoria, negli ATC scelti per la migratoria, è possibile per un numero massimo complessivo di 28 giornate, nel rispetto delle disposizioni contenute nel presente calendario venatorio. L'ambito o gli ambiti territoriali di caccia scelti per la fauna migratoria devono essere indicati nel tesserino venatorio dal funzionario comunale incaricato al rilascio, previa esibizione della ricevuta di versamento di € 5,16 per ambito.

Il cacciatore può scegliere l'ambito territoriale di caccia per la sola fauna migratoria anche successivamente al ritiro del tesserino venatorio, previa esibizione del versamento di € 5,16 al funzionario comunale preposto.

Il versamento per gli ambiti prescelti per la migratoria può essere effettuato cumulativamente alla tassa di concessione regionale ed alla tassa di ammissione in ATC di non residenza su c/c n.10575900 intestato a UNICREDIT s.p.a cassiere della Regione Siciliana, recante la causale "Tassa per caccia alla selvaggina migratoria nello o negli AA. TT. CC. Scelti".

ART. 8 - Attività venatoria all'interno delle Aziende agro – venatorie

Nelle aziende agro-venatorie è consentito l'utilizzo, a fini venatori, del Coniglio da allevamento

(*Oryctolagus cuniculus*), della Quaglia (*Coturnix coturnix*).

Gli animali, provenienti da allevamenti autorizzati e provvisti di certificazione sanitaria, possono essere immessi all'inizio della giornata venatoria in numero pari ai capi abbattibili dai cacciatori presenti durante la giornata. I capi non abbattuti dai cacciatori devono essere recuperati a cura del concessionario entro la fine della giornata. Il mancato recupero degli animali comporterà l'applicazione della sanzione amministrativa prevista.

Per quanto concerne la Quaglia, così come indicato dall'ISPRA, si ritiene opportuno che l'immissione di *taxai* bridati con forme domestiche dovrebbe essere consentita solo in presenza di opportune strutture idonee ad impedire la fuoriuscita in natura degli individui.

ART. 9 – Piano di prelievo

Il cacciatore può prelevare, per ogni giornata di caccia, complessivamente 15 capi di selvaggina. Per le seguenti specie il cacciatore deve, inoltre, rispettare le limitazioni sotto riportate:

	LIMITE MASSIMO GIORNALIERO PER SPECIE	LIMITE MASSIMO STAGIONALE PER SPECIE
Quaglia - Merlo	5	25
Beccaccia	3 Mese di Gennaio massimo 1 capo	20 Di cui massimo 6 capi nel mese di Gennaio
Allodola	10	40
Codone, Beccaccino, Mestolone	5	25
Tortora	5	15

ART. 10– Allenamento e addestramento cani

L'attività di allenamento e di addestramento dei cani può essere svolta, limitatamente alle aree in cui è consentito l'esercizio venatorio e senza possibilità di sparo, nelle tre settimane che precedono la preapertura della caccia, con l'esclusione dei due giorni precedenti la preapertura stessa.

ART. 11 - Cacciatori extraregionali

I cacciatori non residenti in Sicilia, in regime di preapertura, non sono autorizzati ad esercitare l'attività venatoria negli Ambiti Territoriali di Caccia. Gli stessi, potranno esercitare l'attività venatoria, nelle giornate previste in preapertura, nelle aziende agro venatorie e faunistico venatorie.

E' obbligo dei cacciatori extraregionali, entro 30 giorni dalla chiusura della caccia, di comunicare i dati dei prelievi effettuati nel territorio della Regione Siciliana, pena l'esclusione dalle graduatorie nella stagione successiva.

ART. 12 – Ulteriori limitazioni dei luoghi di caccia

Dall'1 al 31 gennaio 2022 incluso, l'attività venatoria può essere praticata nei boschi, nei seminativi arborati (vanno inclusi fra i seminativi arborati anche i terreni utilizzati a seminativo con presenza di piante sparse di carrubo), negli uliveti privi di frutto pendente, negli acquitrini, corsi d'acqua, laghi o laghetti naturali o artificiali, anche se le acque risultano profonde oltre i tre metri. Per la caccia alla volpe in forma libera non possono essere utilizzati cani. Per la caccia al cinghiale in forma collettiva possono essere utilizzati solo cani da seguita. Per la caccia alla Beccaccia (*Scolopax rusticola*) possono essere utilizzati esclusivamente cani appartenenti alle razze da ferma.

ART. 13 – Siti Natura 2000 e I. B. A. (Important Bird Areas)

L'attività venatoria è vietata nei Siti Natura 2000 e, nel rispetto dell'articolo 1 comma 5 bis della Legge 157/92 e s.m.i., introdotto dall'articolo 42 della Legge 96/2010, per una fascia di rispetto di 150 metri contigua alle sole Zone di Protezione Speciale (ZPS), ad eccezione di quelle dove è espressamente consentita nei modi e nei tempi previsti dal Piano Regionale Faunistico Venatorio (PRFV) 2013/2018 e dal decreto n. 442/2012 del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Ambiente.

Nei Siti Natura 2000 dove l'attività venatoria è consentita dal Piano Regionale Faunistico Venatorio 2013/2018, sarà regolamentata con specifici provvedimenti.

In ossequio al Piano Regionale Faunistico Venatorio, nelle porzioni di I.B.A. (Important Bird Areas) presenti nel territorio della Regione Siciliana non rientranti in Zone di protezione speciale (ZPS), vengono applicati i “*criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone di protezione speciale (ZPS)*” previsti dal DM del 17 ottobre 2007 del Ministero dell'Ambiente e delle Tutela del Territorio e del Mare.

Pertanto nelle porzioni di territorio esterno alla ZPS delle seguenti IBA l'attività venatoria è consentita dal 1 ottobre 2021 al 31 gennaio 2022. Nel mese di gennaio, la caccia al Cinghiale e alle altre specie per cui il presente provvedimento ne prevede il prelievo venatorio in tale mese, è consentita esclusivamente, nei giorni di sabato e domenica:

IBA 152 Isole Eolie

IBA 153 Monti Peloritani

IBA 154 Nebrodi

IBA 155 Monte Pecoraro e Pizzo Cirina

IBA 156 Monte Cofano

IBA 157 Isole Egadi

IBA 158 Stagnone di Marsala e Saline di Trapani

IBA 162 Zone Umide del Mazarese

IBA 163 Medio corso e foce del fiume Simeto

IBA 164 Madonie

IBA 166 Biviere e Piana di Gela

IBA 167 Pantani di Vendicari e di Capo Passero

IBA 168 Pantelleria e Isole Pelagie

Ai fini della consultazione cartografica dei "Siti Natura 2000" e delle I.B.A. (Important Bird Areas) si riportano successivamente i link che rimandano ai siti ufficiali, secondo la seguente formulazione:

Siti Natura 2000 - "Per la individuazione dei confini, delle coordinate geografiche e della cartografia di tutti i Siti Natura 2000 (che comprendono le zone SIC, ZSC e ZPS) istituiti in Sicilia, si rimanda alla banca dati Natura 2000 ufficiale, disponibile al link: www.minambiente.it/pagina/schede-e-cartografie, ovvero tramite visualizzatore del Geoportale della Regione Siciliana - S.I.T.R. raggiungibile al link: <http://www.sitr.regione.sicilia.it/geoportale/it/Home/GeoViewer?resourceLocatorId=2320>.";

I.B.A. - "Le cartografie delle aree IBA e ZPS sono consultabili sul sito: <http://www.pcn.minambiente.it/viewer/index.php?project=natura>."

ART. 14 – Limitazione nell'utilizzo di munizionamento a pallini di piombo

Per evitare il rischio di avvelenamento da piombo, nonché per adempiere all'accordo internazionale (legge nazionale n. 66 del 6.2.06) denominato AEWA (African-Eurasian Waterbird Agreement), finalizzato alla conservazione degli uccelli acquatici migratori, è vietato l'utilizzo di munizionamento a pallini di piombo all'interno delle zone umide, quali laghi, stagni, paludi, acquitrini, langhe e lagune d'acqua dolce, salata, salmastra, nonché nel raggio di 150 metri dalle rive più esterne, di tutto il territorio regionale in cui è consentito l'esercizio venatorio, nonché per la caccia agli ungulati. Tale accordo, stipulato nell'ambito della Convenzione di Bonn per la Conservazione delle Specie Migratrici, comporta la necessità per gli Stati firmatari di attuare una serie di azioni per la tutela degli uccelli acquatici migratori, ivi comprese alcune misure volte a garantire la sostenibilità del prelievo venatorio e sia in adempimento a quanto previsto dall'art.1 del decreto n. 442 del 10 agosto 2012 del Dipartimento Regionale dell'Ambiente.

ART. 15 - Divieti e prescrizioni

È vietata la caccia da appostamento alla Beccaccia e al Beccaccino.

È vietata l'attività venatoria nelle aree percorse da incendi ad esclusione delle stoppie, degli incolti e degli erbai e di tutte quelle zone non rientranti in specifiche norme di legge-

Per la caccia da appostamento è fatto obbligo al cacciatore di raggiungere il posto di caccia con l'arma scarica e in custodia.

L'attraversamento di zone intercluse tra zone autorizzate alla pratica venatoria è consentito anche con l'arma montata, purché scarica.

E' vietato, per la caccia agli uccelli acquatici, l'uso di imbarcazioni o natanti di qualunque genere, per disturbare o fare involare o radunare gli uccelli, se finalizzato al loro abbattimento; ciò anche al fine di evitare impatti negativi sulla fauna tutelata che potrebbe essere facilmente confusa con specie cacciabili.

La caccia con il falco è vietata in tutte le isole minori e nelle aree contigue alle aree protette e in tutti i siti Natura 2000 per una fascia estesa 1 Km dai loro confini, anche nel rispetto dell'art. 1 comma 5 bis della legge 157/92 e ss.mm.ii., introdotto dall'art. 42 della legge 96/2010.

ART. 16 - Aree di divieto di caccia

a) La caccia è vietata nel raggio di 1000 metri dai seguenti valichi montani

Valico	Elevazione ms.l.m	Coordinate geografiche
1.Portella Colla (Isnello – PA)	1.425	37° 52' 04" N – 14° 00' 18" E
2. Portella di Mandarinini (Petràlia Soprana - PA)	1.208	37° 51' 34" N – 14° 05' 59" E
3. Portella Colle Basso (Cesarò - ME)	1.335	37° 53' 21" N – 14° 35' 27" E
4. Portella Biviere (Cesarò – ME)	1.281	37° 57' 18" N – 14° 42' 35" E
5. Portella della Busica (Tortrici - ME)	1.228	37° 58' 31" N – 14° 17' 51" E
6. Portella Zilla (Roccella Valdemone - ME)	1.165	37° 58' 59" N – 14° 59' 54" E
7. Contrada Cardone (Antillo - ME)	811	37° 59' 34" N – 15° 12' 14" E

b) Nell'ATC CL2 in provincia di Caltanissetta l'attività venatoria è vietata sulle aree interne alle dighe Comunelli, Disueri e Cimìa nonché nell'area interna alla Piana del Signore;

c) L'attività venatoria è vietata nelle zone di cui all'allegato "B" del presente Decreto.

ART. 17 – Norme finali

Per quanto non previsto nel presente decreto si applicano le disposizioni previste dalle Leggi:

1) L. 157/92 e ss.mm.ii. – L. R. 33/97 e ss.mm.ii. - in materia di tutela della fauna selvatica ed attività venatoria;

2) L. 353/2000 in materia di tutela delle zone boscate percorse dal incendi;

- 3) D. M. del 17 ottobre 2007 in materia di misure di conservazione dei Siti Natura 2000 (Zone di Protezione Speciale e Siti di Importanza Comunitaria);

Al fine di implementare l'attività di vigilanza contro eventuali atti di bracconaggio e la violazione delle disposizioni vigenti in materia di protezione faunistica, durante la stagione venatoria 2021-2022 i soggetti indicati all'art. 27 della L. 157/1992 e all'art. 44 della L.r. 33/1997, ai quali è affidata la vigilanza sull'applicazione delle medesime leggi, dovranno rafforzare l'attività di cui si tratta per garantire le più ampie forme di controllo del territorio di rispettiva competenza.

Palermo li

L'Assessore
Antonino Scilla

Allegato "B"

PROPOSTA CALENDARIO VENATORIO 2021/2022

L'attività venatoria non è consentita:

- nelle zone del Demanio forestale;
- nei fondi chiusi di cui all'art. 24 della L.R. 33/97;
- nei centri privati di produzione di selvaggina ed allevamenti di cui all'articolo 38 della L.R. 33/97;
- nelle aree a gestione privata della caccia aziende faunistico-venatorie e agro-venatorie;
- nelle zone di addestramento, allenamento e gare per cani di cui all'articolo 41 della L.R. 33/97;
- nei giardini nei parchi pubblici e privati, nei parchi storici e archeologici e nei terreni adibiti ad attività sportive;

PROVINCIA REGIONALE DI AGRIGENTO

Il territorio di seguito indicato, sottoposto a protezione, è precluso all'esercizio venatorio:

a) Riserve naturali:

- 1) "Foce del Fiume Platani" (AG1);
- 2) "Maccalube di Aragona" (AG2);
- 3) "Torre Salsa" (AG1);
- 4) "Grotta di Sant'Angelo Muxaro" (AG2);
- 5) "Monte San Calogero (Kronio)" (AG1);
- 6) "Isola di Lampedusa" (AG3);
- 7) "Isola di Linosa e Lampione" (AG3).
- 8) Riserva naturale orientata Monti di Palazzo Adriano e Valle del Sosio
- 9) Riserva naturale orientata Monte Genuardo e Santa Maria del Bosco
- 10) Riserva naturale orientata Monte Cammarata

b) Oasi di protezione e rifugio della fauna selvatica:

- 1) "Torre Salsa", ricadente nel territorio dei Comuni di Siculiana e Montallegro (AG1);
- 2) "Lago Gorgo", ricadente nel territorio del Comune di Montallegro (AG1).

PROVINCIA REGIONALE DI CALTANISSETTA

Il territorio di seguito indicato, sottoposto a protezione, è precluso all'esercizio venatorio:

a) Riserve naturali:

- 1) "Monte Conca" (CL1);
- 2) "Lago Sfondato" (CL1);
- 3) "Riserva Naturale Geologica di contrada Scaleri" (CL1);
- 4) "Monte Capodarso e Valle dell'Imera Meridionale" parte ricadente nel territorio comunale di Caltanissetta (CL1);
- 5) "Lago Soprano" (CL1);
- 6) "Sughereta di Niscemi" (CL2);
- 7) "Biviere di Gela" (CL2).

b) Oasi di protezione e rifugio della fauna selvatica:

- 1) "Oasi Scala", ricadente nel territorio del Comune di Mussomeli (CL1).

L'attività venatoria è altresì vietata nelle seguenti aree e luoghi:

Nell'ATC CL2 in provincia di Caltanissetta l'attività venatoria è vietata nelle aree interne alle dighe Comunelli, Disueri e Cimìa nonché nell'area interna alla Piana del Signore, come previsto dal Piano Regionale Faunistico Venatorio.

PROVINCIA REGIONALE DI CATANIA

Il territorio di seguito indicato, sottoposto a protezione, è precluso all'esercizio venatorio:

a) Parchi naturali:

- 1) "Parco dell'Etna" (CT1);
- 2) "Parco dei Nebrodi" (CT1);
- 3) "Parco fluviale dell'Alcantara" (CT1).

b) Riserve naturali:

- 1) "Oasi del Simeto" (CT1);
- 2) "Fiume Fiumefreddo" (CT1);
- 3) "Isola Lachea e Faraglioni dei Ciclopi" (CT1);
- 4) "Complesso Immacolatella e Micio Conti" (CT1);
- 5) "La Timpa" (CT1);

c) Oasi di protezione e rifugio della fauna selvatica:

- 1) "Invaso Diga Don Sturzo", ricadente nel territorio dei Comuni di Ramacca (CT1) e Raddusa (CT1);
- 2) "Ponte Barca", ricadente nel territorio del Comune di Paternò (CT1).

PROVINCIA REGIONALE DI ENNA

Il territorio di seguito indicato, sottoposto a protezione, è precluso all'esercizio venatorio:

a) Parchi naturali:

- 1) "Parco dei Nebrodi" territorio dei comuni di Cerami e Nicosia ATC (EN1);
- 2) "Parco Minerario Floristella" territorio comunale di Enna ATC (EN2).

b) Riserve naturali:

- 1) "Monte Altesina" territorio dei comuni di Leonforte e Nicosia (EN1);
- 2) "Sambuchetti - Campanito" territorio dei comuni di Nicosia e Cerami (EN1);
- 3) "Vallone di Piano della Corte" ricadente nel territorio del comune di Agira (EN1);
- 4) "Lago di Pergusa" ricadente nel territorio del comune di Enna (EN2);
- 5) "Monte Capodarso e Valle dell'Imera Meridionale" ricadente nel territorio dei comuni di Enna e Pietraperzia, (EN2);
- 6) "Rossomanno - Grottascura - Bellia" ricadente nel territorio del comune di Enna (EN2).

c) Oasi di protezione e rifugio della fauna selvatica:

- 1) "Invaso Diga Don Sturzo", parte ricadente nel territorio del Comune di Aidone (EN2).

PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

Il territorio di seguito indicato, sottoposto a protezione, è precluso all'esercizio venatorio:

a) Parchi naturali:

- 1) "Parco dei Nebrodi" (ME1 - ME2);
- 2) "Parco fluviale dell'Alcantara" (ME2).

b) Riserve naturali:

- 1) "Vallone Calagna sopra Tortorici" (ME1);
- 2) "Bosco di Malabotta" (ME2);
- 3) "Fiumedinisi e Montescuderi" (ME2);
- 4) "Isola Bella" (ME2);
- 5) "Laghetti di Tindari" (ME2);
- 6) "Laguna di Capo Peloro" (ME2);
- 7) "Isola di Alicudi" (ME3);
- 8) "Isola di Filicudi e Scogli Canna e Montenassari" (ME3);
- 9) "Isola di Panarea e Scogli vicini" (ME3);
- 10) "Isola di Stromboli e Strombolicchio" (ME3);
- 11) "Monte Fossa delle Felci e dei Porri" (ME3).

c) Oasi di protezione e rifugio della fauna selvatica:

- 1) "Serrafalco - Costi - Cuppitta", ricadente nel territorio del Comune di Castelmola (ME2);
- 2) "San Cono - Casale - Cardusa", ricadente nel territorio del Comune di Tripi (ME2);
- 3) "Loco - Mandali - Santa Venera", ricadente nel territorio del Comune di Castoreale (ME2);
- 4) "Rocca Salvatesta", ricadente nel territorio dei Comuni di Francavilla di Sicilia (ME2) e Novara di Sicilia (ME2);
- 5) "Mandrazzi", ricadente nel territorio dei Comuni di Francavilla di Sicilia (ME2) e Novara di Sicilia (ME2).

d) Aree sottratte all'attività venatoria ai sensi dell'articolo 18 della L.R. 33/97

- 1) Fondi costituenti la ex azienda faunistico venatoria Casazza-Farina ricadente nel territorio del comune di Cesarò.

L'attività venatoria è altresì vietata nelle seguenti aree e luoghi:

- 1) Nelle Isole: Alicudi; Filicudi; Panarea; Salina; Stromboli; Strombolicchio; Basiluzzo.

PROVINCIA REGIONALE DI PALERMO

Il territorio di seguito indicato, sottoposto a protezione, è precluso all'esercizio venatorio:

- Parchi naturali

- 1) "Parco delle Madonie" (PA2).

b) Riserve naturali:

- 1) "Bagni di Cefalà Diana e Chiarastella" (PA1);
- 2) "Bosco della Ficuzza, Rocca Busambra, Bosco del Cappelliere e Gorgo del Drago" (PA1);
- 3) "Capo Gallo" (PA1);

- 4) "Capo Rama" (PA1);
- 5) "Grotta di Carburangeli" (PA1);
- 6) "Grotta di Entella" (PA1);
- 7) "Grotta Conza" (PA1);
- 8) "Grotta dei Puntali" (PA1);
- 9) "Isola delle Femmine" (PA1);
- 10) "Serre della Pizzuta" (PA1);
- 11) "Montepellegrino" (PA1);
- 12) "Bosco della Favara e Bosco Granza" (PA2);
- 13) "Monte S. Calogero" (PA2);
- 14) "Pizzo Cane, Pizzo Trigna e Grotta Mazzamuto" (PA2);
- 15) "Serre di Ciminna" (PA2);
- 16) "Isola di Ustica" (PA3);
- 17) "Grotta della Molara" (PA1);
- 18) Riserva naturale orientata Monte Carcaci
- 19) Riserva naturale orientata Monte Genuardo e Santa Maria del Bosco

c) Oasi di protezione e rifugio della fauna selvatica:

- 1) "Invaso Poma", ricadente nel territorio dei Comuni di Partinico (PA1), Monreale (PA1) e San Giuseppe Jato (PA1);
- 2) "Oasi Lago Piana degli Albanesi e Santa Cristina Gela", ricadente nel territorio dei Comuni di Piana degli Albanesi (PA1) e di Santa Cristina Gela (PA1).

L'attività venatoria è altresì vietata nelle seguenti aree e luoghi:

- 1) Nell'isola di Ustica l'attività venatoria è vietata nell'area " Gorgo salato" (habitat prioritario) e nella fascia di 150 metri esterna contigua all'area umida
- 2) Zona contrada San Bartolo, agro del Comune di Caltavuturo estesa Ha 82.00.00 circa.
Tale zona è stata segnalata, già in anni precedenti, dal Comune di Caltavuturo, allo scopo di incrementare il patrimonio faunistico ed in particolare per incrementare la popolazione di coniglio selvatico.

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

Il territorio di seguito indicato, sottoposto a protezione, è precluso all'esercizio venatorio:

a) Riserve naturali:

- 1) "Pino d'Aleppo" (RG1);
- 2) "Macchia foresta del fiume Irmínio" (RG1 - RG2).

L'attività venatoria è altresì vietata nelle seguenti aree e luoghi:

- 1) ex Riserva naturale orientata "Pantani della Sicilia sud-orientale" interna alla ZPS ITA090029 ricadente nel comune di Ispica

PROVINCIA REGIONALE DI SIRACUSA

Il territorio di seguito indicato, sottoposto a protezione, è precluso all'esercizio venatorio:

a) Riserve naturali:

- 1) "Pantalica, Valle dell'Anapo e T. Cavagrande" (SR1);

- 2) "Complesso speleologico Villasmundo - S. Alfio" (SR1);
- 3) "Grotta Palombara" (SR1);
- 4) "Saline di Priolo" (SR1);
- 5) "Riserva Naturale Orientata di Vendicari" (SR2);
- 6) "Cavagrande del Cassibile" (SR2);
- 7) "Fiume Ciane e Saline di Siracusa" (SR2);
- 8) "Grotta Monello" (SR2).

b) Oasi di protezione e rifugio della fauna selvatica:

- 1) "Lago di Lentini", ricadente nel territorio del Comune di Lentini (SR1);
- 2) "Oasi faunistica di Vendicari", ricadente nel territorio del Comune di Noto (SR2).

c) Aree sottratte all'attività venatoria ai sensi del comma 4 dell'articolo 18 della L.R. 33/97

- 1) Area faunistica per la Lepre italiana "Cugni di Cassaro" ricadente nel Territorio del comune di Noto (SR2)

L'attività venatoria è altresì vietata nelle seguenti aree e luoghi:

- 2) "Capo Murro di Porco e della penisola della Maddalena" ricadente nel comune di Siracusa (SR2) come previsto dal Piano Regionale Faunistico Venatorio - cartografia fig. 2.7
- 3) "Pantani di Gelsari e di Lentini" come previsto dal Piano Regionale Faunistico Venatorio - cartografia fig. 2.8.
- 4) ex Riserva naturale orientata "Pantani della Sicilia sud-orientale" interna alla SIC ITA090009 e ZPS ITA090029 ricadente nei comuni di Pachino e Noto (SR2), come previsto dal Piano Regionale Faunistico Venatorio.

PROVINCIA REGIONALE DI TRAPANI

Il territorio di seguito indicato, sottoposto a protezione, è precluso all'esercizio venatorio:

a) Parchi naturali

Parco Nazionale Isola di Pantelleria

b) Riserve naturali:

- 1) "Bosco di Alcamo" (TP1);
- 2) "Zingaro" (TP1);
- 3) "Saline di Trapani" (TP1);
- 4) "Monte Cofano" (TP1);
- 5) "Foce del fiume Belice e dune limitrofe" (TP2);
- 6) "Isole dello stagnone di Marsala" (TP2);
- 7) "Grotta Santa Ninfa" (TP2);
- 8) "Lago Preola e Gorgi Tondi" (TP2);
- 9) "Isola di Pantelleria" (TP4).

c) Oasi di protezione e rifugio della fauna selvatica:

- 1) "Capofeto", ricadente nel territorio del Comune di Mazara del Vallo (TP2).

d) Aree di interesse faunistico

- 1) Pantani di contrada Pozzillo nel comune di Salemi;

DISPOSIZIONI GENERALI

Ai sensi del comma 1 art. 10 della L. 353/2000 è, inoltre, vietato per dieci anni l'esercizio venatorio nei soprassuoli delle zone boscate percorse dal fuoco. Il catasto incendi, con la cartografia dettagliata delle aree percorse da fuoco, è consultabile presso tutti i Comuni siciliani.

Ai sensi del comma 3 dell'art. 21 della L.R. 1° settembre 1997 n° 33 "tutte le zone comunque sottratte all'esercizio venatorio devono essere delimitate da apposite tabelle, da installare a cura delle Ripartizioni faunistico-venatorie, dei soggetti indicati negli artt. 24, 25 e 38, degli enti pubblici e privati che sono preposti alla vigilanza delle zone sottratte all'esercizio venatorio"

Ai sensi del comma 4 dell'Art.45 della L.R. 33/97, le tabelle sono collocate su pali e alberi ad una altezza di due o tre metri e a una distanza di non più di cento metri l'una dall'altra, e comunque in modo tale che da ogni tabella siano visibili le due contigue. La mancata collocazione di tabelle o anche la collocazione irregolare di esse, esclude l'applicazione di sanzioni.

Per la cartografia delle aree naturali protette istituite dall'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente è consultabile il sito: www.regione.sicilia.it/territorio/index.htm

Gli Uffici Servizio per il Territorio -U.O. 1 Affari Generali e Coordinamento delle Attività Finanziarie- Ripartizione Faunistico Venatoria sono incaricati di dare ampia pubblicità ai divieti di caccia riguardanti le aree ricadenti nel territorio provinciale di rispettiva competenza.

Alla diffusione delle presenti disposizioni, divieti e/o prescrizioni territoriali in materia di prelievo venatorio provvederà l'Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea della Regione Siciliana anche per il tramite degli Uffici Servizio per il Territorio - U.O. 1 Affari Generali e Coordinamento delle Attività Finanziarie- Ripartizione Faunistico Venatoria.

Palermo,

L'Assessore
Antonino Scilla